



Internazionalizzazione degli studi giuridici e lingua dell'insegnamento universitario



Pietro Sirena

SOMMARIO: 1. L'internazionalizzazione delle università e l'insegnamento del diritto: una questione di politica culturale. – 2. La coerenza linguistica tra prassi professionale e insegnamento universitario del diritto: crisi di un modello sociale e accademico. – 3. Il ruolo del diritto positivo nella formazione del giurista. – 4. Il rapporto tra diritto positivo e cultura giuridica.

1. L'internazionalizzazione delle università e l'insegnamento del diritto: una questione di politica culturale

Il parallelismo tra lingua e diritto è stato ampiamente sviluppato soprattutto in base alla concezione istituzionalistica e organicistica di tali fenomeni sociali¹, la quale è in larga parte dovuta al romanticismo tedesco di fine Ottocento²: basti pensare alla “historische Rechtsschule” di Friedrich Carl von Savigny³. Più di recente, il tema è stato rivisitato

¹ Per un quadro d'insieme, v. NENCIONI, *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, Firenze, 1946; PIOVANI, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, Milano, 1962 e, più di recente, ESPOSITO, *Vitam instituere. Genealogia dell'istituzione*, Torino, 2023, 25 ss.; LEGENDRE, *Il giurista artista della ragione*, a cura di AVITABILE, Torino, 2000, spec. 23. Sul parallelismo tra lingua e diritto, sono da vedere i contributi di G. Nencioni, S. Timpanaro e altri pubblicati in *Belfagor*, 1963, 1 ss., nonché le ricerche di G. Devoto, P. Fiorelli, T. De Mauro e F. Sabatini.

² CARETTI, *Discutere del linguaggio dei giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi: qualche considerazione a conclusione del convegno 'La lingua dei giuristi'*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2015, 1 ss.

³ JACOMETTI, *Il linguaggio giuridico tedesco, in Europa e linguaggi giuridici*, a cura di Pozzo e TIMOTEO, Milano, 2008, 158 ss. L'impostazione del von Savigny è stata fundamentalmente ripresa da GROSSI, *Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante della società*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1 ss.; ID., *Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2014, 412 ss.

nel contesto della teoria della complessità⁴, dapprima adottata dalle scienze della natura e poi importata in quelle della società⁵.

Nella letteratura comparatistica, la teoria del linguaggio ha senz'altro offerto un apporto prezioso all'elaborazione del metodo strutturalistico di Rodolfo Sacco⁶, costituendo peraltro oggetto di costanti approfondimenti da parte della sua scuola⁷, anche per quanto riguarda specificamente il diritto dell'Unione europea⁸.

In parallelo, l'analisi del linguaggio di matrice analitica e anglosassone ha avuto ampio seguito nella nostra filosofia del diritto, movendo soprattutto dai contributi (anti-giusnaturalistici) di Norberto Bobbio e di Uberto ScarPELLI⁹. Più in generale, il rapporto tra diritto e linguaggio ha costituito inevitabilmente una questione centrale nella teoria dell'interpretazione giuridica¹⁰, anche facendo riferimento all'ermeneutica della filosofia continentale¹¹.

⁴ IRTI, *Un 'volo di storni' tra lingua e diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, spec. 959 ss.; ID., *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Bologna, 2020.

⁵ FALZEA, *Complessità giuridica*, in *Oltre il "positivismo giuridico" in onore di Angelo Falzea*, a cura di SIRENA, Napoli, 2012, 3 ss.

⁶ SACCO, *Il diritto muto*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, 689 ss. (e poi Bologna, 2015); ID., *Langue et droit*, in *Les multiples langues du droit européen uniforme*, a cura del medesimo e di CASTELLANI, Torino, 1999, 163 ss.; ID., *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 2000, p. 117 ss.; ID., *Azione, pensiero, parola nella creazione del diritto*, in *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, a cura di VISCONTI, Milano, 2010, 21 ss.

⁷ *Ordinary Language and Legal Language*, a cura di POZZO, Milano, 2005; *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche*, a cura di IORIATTI FERRARI, Trento, 2006; *Europa e linguaggi giuridici*, a cura di POZZO e TIMOTEO, cit.; DANNEMANN, FERRERI, GRAZIADEI, *Language and Terminology*, in *European Union Private Law*, a cura di TWIGG-FLESNER, Cambridge, 2010, 70 ss.; *Lingua e diritto: oltre l'Europa*, a cura di POZZO, Milano, 2014; GRAZIADEI, *Law, Language and Multilingualism in Europe: The Call for a New Legal Culture*, in *Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary Perspectives*, a cura di ŠARČEVIĆ, Farnham, 2015, 17 ss.; IORIATTI, *Lingua e diritto*, in *Temi e istituti di diritto privato dell'Unione europea*, a cura di BENACCHIO e CASUCCI, Torino, 2017, 225 ss.; *Traduttologia e linguaggio giuridico*, a cura di JACOMETTI e POZZO, Padova, 2018; *Lingua e diritto*, in AJANI, PASA e FRANCAVILLA, *Diritto comparato*, I, *Questioni di metodo*, Torino, 2023, 75 ss.

⁸ Sul tema, v. soprattutto S. PATTI, *Traduzione e interpretazione nell'Unione europea: brevi appunti di un civilista*, in ID., *Diritto privato e codificazioni europee*², Milano, 2007, 339 ss.

⁹ BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, 342 ss.; SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Torino, 1959 (nuova ed. Milano, 1985); *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di SCARPELLI, Milano, 1976; *Il linguaggio del diritto*, a cura di SCARPELLI e DI LUCIA, Milano, 1994.

¹⁰ Nella letteratura più recente, si segnalano soprattutto i lavori di A. Belvedere, A. Gentili e M. Orlandi, sui quali v. NOCERA, *Linguaggio e sapere giuridico: note per una moderna formazione del giusprivatista*, in *Nuovo Diritto Civile*, 2022, 205 ss. Resta imprescindibile il contributo di Salvatore Pugliatti, su cui v. MEMMO, *Lingua e diritto tra sistema e storia: la centralità del pensiero di Salvatore Pugliatti nella questione della rilevanza giuridica del fenomeno linguistico*, in *Contr. e impr.*, 2015, 1252 ss.

¹¹ V. soprattutto G. BENEDETTI, *Diritto e linguaggio. Variazioni sul "diritto muto"*, in *Europa e dir. priv.*, 1996, 137 ss. e SCALISI, *Per una ermeneutica giuridica "veritativa" orientata a giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 1249 ss.

Da un punto di vista più orientato alla prassi, è stato poi ampiamente studiato il linguaggio utilizzato nelle leggi, nelle sentenze e negli atti della Pubblica Amministrazione¹², anche in relazione ad altri saperi specialistici¹³.

Minore attenzione è stata invece dedicata alla lingua degli insegnamenti giuridici¹⁴, la quale costituisce tuttavia una delle questioni cruciali sulle quali si gioca non soltanto il futuro della didattica universitaria, ma anche quello dei giuristi come ceto accademico e come ceto professionale. Inevitabilmente, tale discussione è destinata a svolgersi sullo sfondo della più generale internazionalizzazione delle università e della connessa spinta all'utilizzazione dell'inglese come lingua franca di insegnamento e di apprendimento¹⁵.

Prima ancora di affrontare il problema della metodologia della didattica, ossia della tecnica dell'insegnamento e della valutazione degli studenti, si rende necessaria una riflessione sulle grandi scelte di politica culturale che stanno alla base degli studi giuridici e che forse possono essere state più o meno ovvie in passato, ma che poi (a partire da un certo punto degli anni Sessanta) si sono indebolite progressivamente, fino a essere investite ormai da una vera e propria crisi.

¹² MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, 2001; *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, a cura di GARZONE e SANTULLI, Milano, 2008; *L'italiano giuridico che cambia*, a cura di Pozzo e BAMBI, Firenze, 2012; *Il linguaggio del diritto: esperienze a confronto*, a cura di ROMBOLI, Pisa, 2013; *Lingua e diritto: scritto e parlato nelle professioni legali*, a cura di MARIANI MARINI e BAMBI, Pisa, 2013; LUBELLO, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, 2017; Id., *L'italiano del diritto*, Roma, 2021.

¹³ D'ALBERTI, *Il diritto tra lingua e "antilingua"*, in *Pensiero giuridico e riflessione sociale. Liber amicorum Andrea Bixio*, Torino, 2017, 344 ss.; JACOMETTI, *Lingua del diritto e linguaggi specialistici*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., VIII Agg.*, dir. da SACCO, Torino, 2013, 321 ss.

¹⁴ Per qualche spunto, v. GAROFALO, MEZZANOTTE, F.P. PATTI, *L'insegnamento del diritto civile: prospettive metodologiche (a proposito di un recente convegno)*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 643 ss., spec. 649 s.

¹⁵ A tale proposito, v. *Fuori l'italiano dall'Università? Inglese, internazionalizzazione, politica linguistica*, a cura di MARASCHIO e DE MARTINO, Roma-Bari, 2012; *L'italiano alla prova dell'internazionalizzazione*, a cura di CABIDDU, Milano, 2017. All'incirca dieci anni fa, la decisione presa da un'università italiana di adottare esclusivamente la lingua inglese nelle lauree magistrali e nei dottorati di ricerca (in discipline tecnico-scientifiche) ha suscitato (non soltanto un contenzioso innanzi alla magistratura amministrativa e una sentenza della Corte costituzionale, ma anche) un acceso dibattito, il quale non è rimasto del tutto estraneo all'area delle scienze giuridiche. A tale proposito, v. le contrapposte prospettive di CABIDDU, *La lingua e il mito (dell'internazionalizzazione)*, in *Diritto pubblico*, 2013, 559 ss.; EAD., *L'italiano siamo noi: lingua e cittadinanza attiva*, in *L'italiano alla prova dell'internazionalizzazione*, a cura della medesima, cit., 15 ss. (la quale contesta l'utilizzo del *basic English* come veicolo di una internazionalizzazione dell'università che risulterebbe solo di facciata, propugnando invece il valore della differenza e del pluralismo, anche linguistico) e M. CARTABIA, *La lingua inglese e lo studio del diritto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2018, 907 ss. (la quale, traendo spunto dall'articolo di TOMUSCHAT, *The (Hegemonic?) Role of the English Language*, in *86 Nordic J. Intl Law*, 2017, 196 ss., ritiene invece che l'uso della lingua inglese possa costituire un'occasione per tenere viva la cultura giuridica italiana e per diffonderla nel mondo).

2. La coerenza linguistica tra prassi professionale e insegnamento universitario del diritto: crisi di un modello sociale e accademico

La laurea magistrale in giurisprudenza costituisce l'archetipo e comunque il modello al quale più o meno consapevolmente ci si riferisce quanto si affronta il tema dello studio universitario del diritto.

Si deve tuttavia tener presente che il discorso sulla didattica non può che muovere dalla specificità di ciascun corso di laurea o programma di studi in cui l'insegnamento universitario del diritto si inserisce. Il diritto è insegnato infatti in diverse lauree di primo livello e magistrali, tra le quali spicca ovviamente quella in giurisprudenza (o, come si deve ormai dire, in scienze giuridiche), ma anche in master universitari di primo e di secondo livello, nonché nei dottorati di ricerca. Sarebbe quindi sbagliato (e comunque insoddisfacente) che il diritto fosse insegnato sempre nello stesso modo o soltanto con piccole variazioni marginali.

L'impostazione didattica del corso di laurea magistrale in giurisprudenza è (ovviamente) incentrata su alcune prospettive professionali specifiche dei suoi laureati, che, pur non essendo certamente le uniche, lo caratterizzano in modo evidente. Si tratta infatti di un corso di laurea che in definitiva, è strutturato per l'accesso all'avvocatura, al notariato e alla magistratura (nonché alla pubblica amministrazione nel suo complesso). Da questa premessa deriva una serie di specifiche conseguenze riguardo alla didattica, le quali attengono anzitutto all'oggetto dell'insegnamento (che è principalmente costituito dal diritto italiano) e alla lingua dell'insegnamento (che è quella italiana).

Infatti, gli esami e i concorsi pubblici per l'accesso all'avvocatura, al notariato, alla magistratura e alla pubblica amministrazione hanno principalmente (se non esclusivamente) a oggetto proprio il diritto italiano e sono sostenuti appunto in italiano: essendo orientata alla formazione dei candidati a quegli esami e concorsi pubblici, la didattica del corso di laurea magistrale in giurisprudenza deve rispecchiare le stesse caratteristiche. A ciò consegue che gli studenti sono tutti italiani, così come lo sono i loro professori (con le dovute eccezioni): in tal senso gioca soprattutto il fatto che il contesto delle professioni legali "ordinistiche" e della pubblica amministrazione italiana non sia abbastanza interessante dal punto di vista sociale ed economico per attrarre studenti internazionali nelle nostre facoltà di giurisprudenza, per far studiare loro il diritto italiano per cinque anni e ancor prima per far loro investire tempo ed energie per l'apprendimento della nostra lingua.

Una situazione del genere non può essere oggi soddisfacente e non ci si può quindi sottrarre alla sfida di un suo cambiamento radicale. Anzitutto, perché anche per il pubblico italiano le professioni legali "ordinistiche" sono sempre meno attraenti dal punto di vista socio-economico. Può darsi che, tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, si sia raggiunto o forse anche oltrepassato il punto di saturazione degli iscritti a giurisprudenza e può quindi darsi che la diminuzione del loro numero sia necessaria e, in qualche modo, anche benefica, ma non si può ignorare che essa possa suscitare anche qualche elemento di preoccupazione, tanto più se esaminata nel contesto più generale del calo demografico che interessa il nostro Paese.

Occorre poi tener conto che il mondo accademico nel suo complesso si sta muovendo verso una sempre più accentuata internazionalizzazione della didattica e della ricerca. Si persegue la diversificazione di nazionalità degli studenti e, se possibile, anche dei professori; a tal fine, si chiede sempre di più che l'insegnamento si svolga in lingua inglese; le pubblicazioni che pesano nel contesto accademico sono quelle fatte sulle riviste internazionali e quindi inevitabilmente sono in inglese, e così via¹⁶. Ci si può scandallizzare di fronte a queste tendenze, si può anche protestare o forse resistere; ed è anche indubbio che spesso si tratti di mode che possono essere superficiali e anche pericolose, perché suscettibili di degenerare in eccessi che distruggono l'eredità del passato senza creare veramente qualcosa di nuovo e di valido.

Tuttavia, proprio pensando all'eredità del passato, e quindi anche alla responsabilità culturale e, in definitiva, sociale dell'università, basta sostituire l'inglese al latino e fare i dovuti adattamenti per ritrovare qui il nucleo di ciò che essa è stata fin dalle sue origini: una comunità di professori e studenti appartenenti a varie *nationes*, i quali parlano lingue diverse, ma che poi per insegnare e studiare insieme adottano una lingua franca (ieri era il latino, oggi è l'inglese), in cui sono scritti anche i loro manuali e le loro pubblicazioni¹⁷. Storicamente, ma anche per sua natura, l'università è quindi una comunità internazionale che si propone di perseguire la conoscenza al di là delle barriere geografiche, sociali, linguistiche.

La storia naturalmente non si ripete e le grandi università medievali di Bologna, di Parigi, di Heidelberg, ecc. non possono essere resuscitate a secoli di distanza, ma il nucleo fondamentale di quel modello si basa su un fondamento che merita di essere condiviso e riaffermato: la cultura e la ricerca non hanno connotazioni nazionali e quindi neanche l'insegnamento, che da esse trae alimento, deve avere tali connotazioni.

3. Il ruolo del diritto positivo nella formazione del giurista

Ciò non significa che la cosa da fare sia allora quella di dare una verniciata di inglese sui corsi universitari di diritto, magari facendo studiare le matricole su una traduzione del codice civile e di uno dei nostri manuali istituzionali; anzi, in un certo senso, questo è proprio un esempio di ciò che non si può e non si deve fare, costituendo invece una sorta di caricatura dell'internazionalizzazione. Nella misura in cui l'insegnamento del diritto ha a oggetto il diritto positivo, esso non può e non deve essere svolto se non nella lingua nazionale dell'ordinamento giuridico di appartenenza; e d'altro canto è ciò che accade nelle facoltà francesi di giurisprudenza con il diritto francese insegnato in francese, in quelle tedesche con il diritto tedesco insegnato in tedesco, ecc.

¹⁶ Per alcune misurate aperture in tal senso, v. D'ALBERTI, *La lingua inglese e il diritto amministrativo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2018, 919 ss.

¹⁷ A tale proposito, v. MONTI, *Tra latino e volgare: il linguaggio giuridico in età medioevale e moderna*, in *Europa e linguaggi giuridici*, a cura di Pozzo e Timoteo, cit., 31 ss.

Il punto è tuttavia che occorre rovesciare tale ragionamento e chiedersi in che misura, tenuto conto dei cambiamenti che riguardano il ceto accademico e professionale dei giuristi, l'insegnamento universitario del diritto debba continuare a essere incentrato sul diritto positivo e quindi, per quanto ci riguarda, su quello italiano.

Per quanto attiene alla laurea magistrale in giurisprudenza, è indubbio che, nel breve e medio termine, essa debba continuare a essere largamente basata sul diritto italiano e, ancora una volta, per la sua necessaria strumentalità rispetto alle professioni "ordinistiche" e alla pubblica amministrazione, il cui accesso è presidiato da un sistema di esami e di concorsi pubblici che sono appunto segmentati su base nazionale e che devono quindi svolgersi sul diritto nazionale e nella lingua nazionale. Peraltro, all'interno dell'Unione europea non ha potuto trovare qui applicazione il principio del mutuo riconoscimento, se non in misura limitatissima.

Tuttavia, al di là di una riflessione di più lungo periodo, dev'essere anche oggi riconosciuto che l'impostazione basata sul diritto positivo degli Stati nazionali, per quanto non possa essere abbandonata, non è assolutamente sufficiente oggi. Dal punto di vista non solo delle conoscenze, ma anche delle competenze linguistiche e delle abilità comportamentali, infatti, si richiede ormai sempre di più a un avvocato, a un notaio o a un magistrato di sapersi muovere professionalmente anche in un contesto che va al di là del proprio diritto nazionale e anche al di là della propria lingua.

Ad esempio, non sussiste alcuna buona ragione perché il diritto internazionale e il diritto dell'Unione europea non siano insegnati in inglese. Ma questo non basta. Si deve ormai prendere atto che la metodologia giuridica generale, e più fundamentalmente il sapere giuridico in quanto tale, non possono essere che l'espressione e il frutto di un dialogo e di una cultura che travalica le frontiere nazionali e quindi anche quelle linguistiche. Ciò significa che i tempi sono maturi perché la base comune degli studi giuridici sia completamente insegnata in inglese e, rovesciando l'impostazione che ha caratterizzato l'ordinamento didattico di giurisprudenza, il diritto positivo debba venire dopo e debba essere percepito dagli studenti e rappresentato dai docenti non come il *prius*, ma come una specializzazione e una variazione di una matrice comune e sovranazionale¹⁸.

La base comune degli studi giuridici è anzitutto costituita dalla teoria generale del diritto (a cominciare dall'interpretazione, dal rapporto tra i principî e le regole, dalla teoria della giustizia), dallo studio delle tradizioni giuridiche, del diritto uniforme (quello spontaneo che emerge dal raffronto storico-comparatistico tra i diversi ordinamenti e dallo sviluppo della *lex mercatoria*, e quello prodotto invece dalle organizzazioni internazionali, ma anche dalla prassi e dal mondo accademico). Essa ricomprende inoltre lo studio degli strumenti di regolazione del mercato e di controllo del potere privato e pub-

¹⁸ Per qualche sviluppo ulteriore di tale ragionamento, v. SIRENA, *National Laws and European Private Law; The Value of Legal Pluralism in Europe*, e BUONANNO, *European Private Law and its Multi-Level Comparative Method*, entrambi in *The Future of European Private Law*, ed. by JANSSEN, LEHMANN, SCHULZE, Baden-Baden, 2023, 349 ss. e, rispettivamente, 379 ss.

blico, della tutela dei diritti fondamentali, dei sistemi di esercizio e di organizzazione della giustizia costituzionale, della giustizia civile e di quella penale, e così via. Su tutto questo esiste una vasta letteratura internazionale in inglese ed è su tale contenuto che deve svilupparsi sempre di più non solo la didattica, ma anche la ricerca.

Questa impostazione è suscettibile di essere rafforzata ulteriormente e in un certo senso radicalizzata per l'insegnamento del diritto al di fuori del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. A questo proposito, occorre anzitutto prendere atto che, se le professioni giuridiche "ordinistiche" conoscono oggi una certa recessione, la domanda di giuristi dal mondo delle imprese, delle istituzioni pubbliche, delle associazioni non governative è invece crescente, ma è in larghissima parte una domanda di nuovi profili professionali e lavorativi dei giuristi, che si sviluppano in contesti che sono intensamente internazionali e che richiedono nuove competenze interdisciplinari e, in un certo senso, anche una nuova mentalità del giurista, a cominciare ad es. dallo svolgimento della sua attività professionale in un contesto organizzato, nel quale il gioco di squadra, per così dire, conta più della prestazione individuale. Per fare qualche esempio, si tratta del giurista delle medie e grandi imprese (*legal counsel*), del responsabile del trattamento di dati personali (*data protection officer*), del responsabile della *compliance* e degli aspetti regolatori, ma anche del rispetto della proprietà industriale e intellettuale (*patent officer*), e così via.

In tale ambito, che può corrispondere a quello delle lauree triennali, il riferimento al diritto positivo italiano dovrebbe essere completamente abbandonato e gli insegnamenti giuridici dovrebbero svolgersi integralmente in inglese: il loro oggetto dovrebbe essere quindi costituito dal diritto transnazionale e il modello professionale di riferimento dovrebbe essere quello del giurista globale. Non si tratta dell'importazione alla moda di qualche tendenza straniera o dell'egemonia delle università americane, ma del frutto specifico della tradizione culturale europea degli studi giuridici, i quali partendo dal substrato romanistico del *ius gentium*, del *ius commune* e della *lex mercatoria* sono sfociati nel diritto applicato dall'Organizzazione delle nazioni unite e dei tribunali internazionali, sviluppandosi mediante gli scambi e la circolazione dei modelli giuridici.

4. Il rapporto tra diritto positivo e cultura giuridica

Il fondamento dello *status* accademico e professionale dei giuristi non è costituito da leggi, regolamenti, ordini e discipline, né tanto meno dalla difesa di una nazione e della sua lingua, ma da un modello specifico di razionalità oggettiva che è appunto propria del diritto.

I giuristi di ieri si sono assunti la responsabilità di affermare che la razionalità giuridica è irriducibile alla teologia (il *silete theologi in munere alieno* proclamato da Alberico Gentili a Oxford)¹⁹; i giuristi di oggi si devono prendere la responsabilità di affermare che

¹⁹ Per tutti, v. MINNUCCI, *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili tra diritto, teologia e*

la razionalità del diritto è irriducibile alla politica, all'economia, alla tecnica²⁰, ma anche che essa non è assoggettabile a barriere nazionali o linguistiche.

Il giurista globale di ieri usava il latino, quello di oggi deve usare l'inglese come lingua franca. Ciò non esclude affatto che, quando applica leggi, regolamenti, ordini e discipline di uno specifico ordinamento giuridico (ad es., quello italiano), egli debba utilizzare la lingua di chi esercita il potere sovrano di deliberarli e di applicarli²¹: *redde Caesari quae sunt Caesaris*.

religione, Bologna, 2016; Id., *Alberico Gentili iuris interpres della prima età moderna*, Bologna, 2011.

²⁰ Per tutti, v. LIPARI, *Diritto civile e ragione*, Milano, 2019, spec. 55 ss.

²¹ STRAUSS, *Filosofia e Legge. Contributi per la comprensione di Maimonide e dei suoi predecessori*, Firenze, 2003.